

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 3 febbraio 2015

Sul disegno di legge:

(1728) Deputato CENNI ed altri. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso richiama la normativa dettata dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro sulla biodiversità e dalle direttive europee in materia, e provvede a stabilire un compiuto sistema di tutela della diversità biologica nel settore agroalimentare;

ricordato che la Convenzione sulla biodiversità, stipulata nell'ambito della Conferenza della Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è volta al triplice obiettivo della conservazione della diversità biologica, dell'utilizzazione durevole dei suoi elementi, e della giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. I fattori, individuati in tale contesto, che contribuiscono alla perdita di specie comprendono la distruzione degli *habitat*, l'invasione da parte di specie non originarie del luogo, nonché l'innalzamento della temperatura del pianeta e l'esaurimento della fascia di ozono nell'atmosfera. Ogni Parte contraente della Convenzione si è obbligata ad identificare gli elementi importanti della biodiversità nel proprio territorio, tenendo presente l'elenco indicativo allegato alla Convenzione, e ad adottare le misure di conservazione e utilizzazione durevole della diversità biologica, con l'istituzione di zone protette per conservare le specie in pericolo;

ricordato che l'Unione europea ha aderito alla Convenzione con la decisione 93/626/CEE del 25 ottobre 1993, e che a seguito della convenzione di Nagoya (Giappone) del 2010, l'UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi fissati dal piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020, per arrestare la perdita di biodiversità nell'UE entro il 2020 e per proteggere, valutare e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell'UE entro il 2050;

ricordato, inoltre, che il 3 maggio 2011 la Commissione europea ha presentato la comunicazione relativa a una strategia UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244) – come parte integrante della strategia Europa 2020 e in particolare dell'iniziativa faro “Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” – in cui, in una visione fino al 2050, pone i seguenti obiettivi prioritari: incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità; garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche; combattere le specie esotiche invasive; attuare integralmente le direttive *habitat* (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE); preservare e ripristinare gli ecosistemi. Riguardo al predetto obiettivo agricolo, la comunicazione mira

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

ad estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), e invita gli Stati membri ad inserire obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale, nonché ad istituire meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità;

considerato che il disegno di legge, all'articolo 1, richiama la citata Convenzione di Rio sulla biodiversità del 1992, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012;

rilevato che il provvedimento, diretto all'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, prevede la creazione di un'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 3), una Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 4), un Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare (articolo 5), e un Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare (articolo 8);

rilevato, inoltre, che l'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale, al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare con una dotazione di 500.000 euro annui. L'articolo 11 consente ai produttori di sementi di varietà da conservazione il diritto di vendita diretta locale. I restanti articoli da 12 a 18 prevedono disposizioni finalizzate alla promozione della tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, alla ricerca scientifica e disposizioni attuative e finanziarie,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Franco Mirabelli